

Segue verbale di udienza del 11/06/2020



TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa iscritta al n. 14722/2017 del Registro Generale e promossa da
SABATO SEBASTIANA, con l'avv. PUTIGNANO LUCA

Ricorrente

nei confronti di

INPS, con l'avv. VESTINI RENATO e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE

Resistente

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha chiesto, in applicazione dell'art. 7 co. 10 L. 638/83, la riliquidazione della pensione in godimento con l'accredito delle giornate di lavoro eccedenti le 270, risultanti in conseguenza della rivalutazione dei contributi agricoli anteriori al 1° gennaio 1984, prevista dal comma 12 dell'art. 7 cit..

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Giova preliminarmente riportare l'art. 7 l. n. 638/83 che, nella parte che qui rileva, prevede: *“9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa (...) 10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva. (...) 12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.*



12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno". L'art. 9 ter co. 5 del d.l. n. 510/96 ("Disposizioni in materia di lavoro agricolo") dispone: "Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86 di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 4 [ndr. D.l. n. 463/83 convertito in l. n. 638/86] non può determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità".

Parte ricorrente sostiene che -poiché in applicazione dei coefficienti di rivalutazione riportati al comma 12, ai fini del raggiungimento del requisito delle 270 giornate annue, sono sufficienti 70 giornate per le donne e 104 per gli uomini- le giornate di contribuzione effettiva anteriore al 1° gennaio 1984, eccedenti il numero di 70 e di 104, come sopra individuato, dovrebbero essere accreditate negli anni successivi in cui eventualmente risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva, in quanto, appunto, "giornate eccedenti", ai sensi del comma 10 sopra riportato.

L'argomento non appare condivisibile.

La lettura delle norme innanzi riportate induce a ritenere che la utilizzazione delle giornate eccedenti le 270 -prevista dal comma 10- sia possibile solo con riferimento alle giornate di lavoro effettivamente accreditate e non anche con riferimento a quelle che risultino eccedenti a seguito della rivalutazione operata ai sensi del comma 12, e di ciò si ha conferma dal disposto dell'art. 9 ter, comma 5, cit. il quale -interpretando autenticamente il comma 12 e prevedendo che la rivalutazione non possa determinare per ciascun anno il superamento delle 270 giornate complessive - stabilisce che l'eccedenza di giornate risultanti da siffatta rivalutazione sia neutra e non possa essere utilizzata per fini diversi dal raggiungimento delle 270 gg. annue.

Tale interpretazione appare anche la più conforme alla *ratio* sottesa alle modifiche normative introdotte con l'art. 7 cit.; con il d.l. n. 463/83, convertito in legge n. 638/83, è stata dettata una nuova disciplina, più rigorosa, in materia di requisiti contributivi necessari per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali, in quanto ha elevato, per tutti gli operai agricoli, il requisito contributivo a 270 giornate annue.

In tale contesto, il meccanismo della rivalutazione è stato introdotto per porre rimedio agli effetti svantaggiosi della nuova disciplina, al fine, per un verso, di evitare discriminazioni tra coloro che hanno perfezionato il requisito contributivo prima del 31 dicembre 1983 e quelli che lo perfezionano successivamente, e, per altro verso, di non ledere le legittime aspettative dei lavoratori prossimi alla pensione.



Ciò posto, aderire all'interpretazione proposta da parte ricorrente significherebbe applicare una discriminazione al contrario, in quanto consentirebbe a coloro che già hanno beneficiato di un meccanismo di favore al fine di perfezionare il requisito contributivo minimo annuo prima del gennaio 1984 di avvantaggiarsi ulteriormente di tale meccanismo con l'accredito -negli anni successivi- di giornate non effettivamente lavorate o accreditate, laddove, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 10 cit., siffatta possibilità è riconosciuta solo a quanti superino realmente il requisito delle 270 giornate annue di contribuzione effettiva.

Si ribadisce che il requisito contributivo minimo annuo, all'indomani della legge n. 638/83, è pari a 270 giornate di contribuzione effettiva (o figurativa o volontaria, cfr. comma 9 dell'art. 7 cit.) e non -come sostiene parte ricorrente- a 70 o 104 giornate annue; tali numeri rappresentano il presupposto minimo per perfezionare il requisito contributivo annuo attraverso il meccanismo della rivalutazione, ma non integrano essi stessi tale requisito. Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, non appaiono pertinenti i richiami normativi contenuti nelle note autorizzate di parte ricorrente (artt. 7 e 8 d.p.r. n. 488/68 e art. 8 d.p.r. n. 818/57) in quanto estranei alla fattispecie per cui è causa e al complesso normativo applicabile.

Per tutto quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 07/12/2017 da SABATO SEBASTIANA nei confronti dell'INPS, così provvede:

1. Rigetta il ricorso.
2. Spese compensate.

Lecce, lì 11/06/2020

Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo

